

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9357/2003, proposto dal sig. E. S.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto Buccellato e Stefano Goretti e
presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 45,
contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e la Questura
di Perugia, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via
dei Portoghesi 12,

per la riforma

della sentenza del TAR dell'Umbria 10 giugno 2003, n. 454;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

vista la costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, alla pubblica udienza del 6 giugno 2008, il Consigliere Paolo
Buonvino;

udito l'avv. Pafundi, per delega dell'avv. Buccellato, per l'appellante
e l'avv. dello Stato Rago per le amministrazioni appellate.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto
dall'odierno appellante per l'annullamento del decreto Cat. A 11/2003 del
6 marzo 2003, notificato l'11 marzo 2003, nella parte in cui il Questore
di Perugia ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dal ricorrente, in data 20 settembre 2002, per motivi di lavoro
subordinato ed ha, contestualmente, intimato allo stesso di lasciare
volontariamente il territorio nazionale entro quindici giorni dalla
notifica dell'atto impugnato, pena l'applicazione dell'art. 13 del d.lgs
n. 286/1998.

In particolare, il TAR ha rilevato:

- che l'impugnato provvedimento traeva giustificazione nella normativa
di cui al citato d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche (segnatamente,
nell'art. 4, comma 3, e nell'art. 5, comma 5);

- che l'applicazione di tale normativa al caso di specie era da
ritenere del tutto corretta in presenza di una sentenza penale del 7
maggio 1999 emessa a carico dello stesso ricorrente dal Tribunale di
Perugia ex art. 444 c.p.p., per reati inerenti al traffico di
stupefacenti;

- che neppure le censure di contraddittorietà ed illogicità formulate
dalla difesa del ricorrente (riferite al rilascio del permesso di
soggiorno da parte della stessa Questura di Perugia in data 7 ottobre
1999 e, cioè, in epoca successiva alla predetta sentenza; al rinnovo del
permesso di soggiorno con provvedimento dell'11 ottobre 2000; al nulla
osta del 6 settembre 2002, rilasciato in favore della madre del
ricorrente per ricongiungimento familiare) apparivano fondate, non
tenendo conto che il provvedimento amministrativo impugnato costituiva un
atto dovuto (di natura non sanzionatoria) in presenza di una nuova
disciplina dell'immigrazione (legge n. 189/2002) che testualmente

prevede il rifiuto ed anche la revoca (nel caso di permesso di soggiorno già rilasciato) dei permessi quando mancano o vengono a mancare (come nel caso di specie) i requisiti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato;

- che l'applicazione di tale disciplina al caso di specie (nel rispetto del principio "*tempus regit actum*") non era censurabile né per violazione di legge, né per eccesso di potere

2) - Per l'appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata in quanto, nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non sussistevano, in assenza anche di idonea motivazione sulla pericolosità sociale dell'interessato, i presupposti per l'emanazione dell'impugnato atto negativo; la norma applicata, inoltre, avrebbe natura sanzionatoria e non potrebbe, quindi, assumere efficacia retroattiva.

Il TAR, inoltre, non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che più volte, dopo la condanna e prima dell'adozione dell'impugnato provvedimento, l'amministrazione aveva rilasciato, all'interessato, il permesso di soggiorno; donde, in carenza di fatti nuovi, il difetto di presupposto e di motivazione del provvedimento stesso.

Resistono le amministrazioni appellate.

Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.

3) - L'appello è fondato.

Al riguardo va rilevato, invero, che la giurisprudenza amministrativa - dopo aver chiarito (vigendo l'originario art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998) come la sentenza di condanna, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non potesse considerarsi quale unico elemento preclusivo dell'accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione alla verifica della complessiva pericolosità sociale del condannato (cfr. Cons. St., Sez. IV, ord. 6 maggio 2003, n. 1767; 9 ottobre 2000, n. 5347) - ha ritenuto, con l'entrata in vigore della legge 20 luglio 2002, n. 189, che il rilascio o il rinnovo del permesso stesso dovessero essere denegati anche a seguito delle pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

In proposito, tenuto conto del principio di affidamento e della certezza delle conseguenze dei comportamenti, è stato precisato che - pur a seguito della novella dell'art. 4, comma 3, di cui alla legge appena citata - l'Amministrazione debba a valutare la complessiva pericolosità sociale del condannato quando la sentenza sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 189 del 2002, che non contiene alcuna norma attributiva, in via retroattiva, di una portata preclusiva alle sentenze di patteggiamento già emesse (cfr. la decisione della Sezione n. 7974 del 27 dicembre 2006).

E' stato ritenuto, in particolare che, in armonia con i principi di rilievo costituzionale, non può trovare applicazione, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, la disciplina di cui all'art. 4, comma primo, lett. b), della legge 30.06.2002, n. 189), persino nell'ipotesi in cui il procedimento di irrogazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati ivi contemplati sia stato iniziato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 189/2002 e solo successivamente concluso (cfr. le decisioni n. 6704 del 14 novembre 2006 e 11 settembre 2006, n 5250).

Nel caso in cui, quindi, la fattispecie delittuosa si sia consumata, anche relativamente al rapporto processuale penale, sotto l'imperio della previgente normativa, la determinazione ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato presuppone pur sempre la considerazione della circostanza che l'interessato "sia considerato una minaccia per l'ordine

pubblico o la sicurezza dello Stato", ai sensi dell'art. 4, comma 3, ultimo periodo del T.U. n. 286/1998, nel testo anteriore alla novella del 2002; considerazione che deve, a sua volta, essere sostenuta da idonea motivazione - in relazione, da un lato, ai fatti addebitati, dall'altro alla condotta dello straniero al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno - circa la pericolosità del soggetto e l'idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato (cfr. 21 settembre 2006, n. 5563).

Ne consegue la fondatezza del presente gravame, dal momento che l'amministrazione, che, a partire dal 1998, ha più d'una volta rinnovato il permesso di soggiorno dell'interessato ancorché in momenti successivi all'inflizione della sentenza patteggiata di condanna, ha poi, denegato l'ulteriore rinnovo del permesso stesso solo a cagione dell'entrata in vigore della nuova disciplina normativa del 2002, senza avere operato alcun apprezzamento - invero, doveroso, tenuto conto di quanto sopra ricordato - in merito alla pericolosità sociale dell'odierno appellante, il quale, al momento dell'adozione dell'atto impugnato, risultava prestare attività lavorativa regolarmente remunerata e non risultava, dopo la predetta condanna, essere incorso in nuove vicende di rilevanza penale.

4) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'originario ricorso, va annullato il provvedimento impugnato in primo grado.

Salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento in quella sede impugnato.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

- Claudio Varrone - Presidente
- Paolo Buonvino - Consigliere est.
- Domenico Cafini - Consigliere
- Roberto Chieppa - Consigliere
- Francesco Bellomo - Consigliere

IL PRESIDENTE

Claudio Varrone

L'ESTENSORE

Paolo Buonvino

IL SEGRETARIO

Glauco Simonini

Depositata in Segreteria il 23 settembre 2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n. 186)

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

Maria Rita Oliva